

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2022

504/2022/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DI SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1223^a riunione del 18 ottobre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2009, n. 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 316/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2021, 240/2021/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2022, 77/2022/R/gas;
- la comunicazione di Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito anche: SGI) del 12 settembre 2022 (Prot. Autorità 40280 di pari data) recante la proposta di aggiornamento del codice di rete (di seguito: comunicazione 12 settembre 2022);
- il codice di rete di SGI come da ultimo approvato dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo che le proposte vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- all'articolo 14 della deliberazione 137/02 l'Autorità ha previsto che l'impresa di trasporto possa richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio;
- il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che l'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio non può essere superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del contratto, moltiplicato per la capacità conferita; e che la garanzia vale per tutta la durata del contratto di trasporto;
- con comunicazione 12 settembre 2022 SGI ha trasmesso all'Autorità, in esito alla consultazione degli utenti, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete in materia di garanzie finanziarie per l'accesso al servizio di trasporto;
- in particolare, la proposta di cui al precedente alinea, prevede:
 - (i) l'ampliamento degli istituti fideiubenti alle compagnie assicurative, prevedendo al contempo per tutti gli istituti di credito, un *rating* finanziario, allineandosi a quanto previsto dal codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, anche in relazione alle tempistiche con le quali in caso di perdita del *rating* creditizio da parte degli istituti fideiubenti ovvero da parte dell'utente, quest'ultimo è tenuto ad adeguare la garanzia presentata;
 - (ii) l'introduzione di un'ulteriore garanzia finanziaria a copertura del conferimento di capacità, in linea a quanto disposto all'articolo 14 delibera 137/02, per un valore pari a un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;
 - (iii) l'adeguamento dell'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, che viene rideterminato pari a trenta (30) moltiplicato per la capacità conferita giornaliera moltiplicata per la somma dei corrispettivi unitari variabili e delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas di cui alla RTTG; il valore di tale garanzia non può essere superiore ad un terzo (1/3) dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita;

- (iv) l'introduzione di modalità di trasmissione delle garanzie finanziarie a SGI dall'istituto bancario ovvero dalla società assicurativa emittente tramite messaggio SWIFT e dall'utente tramite posta elettronica;
- in fase di consultazione della suddetta proposta di aggiornamento del codice di rete di SGI non sono pervenute osservazioni;
 - nella fase di conferimento della capacità di trasporto per l'anno termico 2022/2023, SGI ha comunicato ai potenziali utenti di aver predisposto e pubblicato una proposta di modifica del proprio codice di rete che prevede il rilascio di ulteriori garanzie associate al conferimento, ove fosse stata approvata dall'Autorità;
 - in data 26 settembre 2022 all'Autorità è pervenuta una comunicazione di parte di un soggetto interessato nella quale si ritiene non *“ammissibile che SGI possa chiedere un adeguamento delle garanzie a processo di conferimento per l'anno termico 2022/2023 concluso, dando, di fatto, applicazione retroattiva ad una disposizione”* non ancora approvata dall'Autorità e non prevista dal codice di rete in vigore; e si sostiene, ancora, che *“il processo di conferimento è stato condotto sulla base di regole, con riferimento alla determinazione delle garanzie, che non possono essere modificate ex post dall'impresa di trasporto”*. Con la stessa comunicazione è stato proposto di dare efficacia alle nuove disposizioni in materia di garanzie dall'anno termico 2023/2024, qualora l'Autorità decidesse di approvare la proposta di SGI di aggiornamento del proprio codice di rete;
 - in realtà, rispetto alla clausola che contempla l'ulteriore garanzia a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento, cui si appuntano le contestazioni sopra formulate, non sussistono reali profili di criticità, tali da giustificare il rigetto della sua approvazione da parte dell'Autorità, oppure un suo differimento al successivo anno termico (2023/2024); infatti, come ammesso dallo stesso soggetto segnalante, l'impresa di trasporto ha avuto cura di precisare agli utenti interessati, nell'ambito dello svolgimento delle procedure di conferimento, inserendo anche una specifica clausola (accettata poi dall'utente) nei singoli contratti che si sono per l'effetto conclusi, in base alla quale si prendeva atto che pendente presso l'Autorità il procedimento di approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di rete per effetto della quale l'impresa di trasporto avrebbe richiesto una nuova garanzia;
 - inoltre, non pare inutile osservare che la SGI aveva avviato la consultazione pubblica preventiva sulla sua proposta di aggiornamento con ampio e congruo preavviso rispetto al tempo in cui si sarebbero svolte le procedure di conferimento, anche al fine di tenere conto delle tempistiche del procedimento di verifica di competenza dell'Autorità; sotto tale profilo, pertanto, alcuna lesione di affidamenti o d'una irragionevole retroattività può essere lamentata dagli utenti;
 - infine, deve rilevarsi anche che la clausola che introduce una nuova forma di garanzia, oltre a essere espressamente contemplata dalla deliberazione 137/02, costituisce parte di una più ampia proposta, avanzata da SGI di rivedere il proprio codice di rete, che reca anche disposizioni a tutela dell'utente, quali quelle che

estendono il novero delle garanzie ammesse; ciò che consente di mantenere anche l'equilibrio sinallagmatico complessivo che ne consegue;

- peraltro, l'unico aspetto che può venire in rilievo consiste nel fatto che, per effetto del presente provvedimento di approvazione della proposta di aggiornamento di SGI, con riferimento ai conferimenti già compiuti, l'impresa di trasporto ha titolo per chiedere l'adeguamento delle garanzie al relativo utente facendo applicazione dei termini ordinari previsti dal codice di rete, pari a sette giorni, estesi a 10 con la clausola inserita nel contratto di trasporto per l'introduzione della nuova forma di garanzia; si tratta, peraltro, di termini ordinari previsti in casi di perdita dei requisiti in materia di garanzie finanziarie, i quali, pertanto, non sono stati calibrati in relazione alla specificità della fattispecie qui descritta (ossia l'adeguamento delle garanzie per coloro che hanno avuto accesso in un momento in cui il procedimento di approvazione della clausola era ancora pendente);
- in tale prospettiva, pertanto, il suddetto termine di dieci giorni potrebbe risultare inadeguato, rispetto alle esigenze degli utenti interessati.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rete di SGI, trasmessa con comunicazione del 12 settembre 2022, sia coerente con le disposizioni dell'articolo 14 della deliberazione 137/02 e costituisca un'evoluzione positiva del sistema di garanzie in quanto: amplia gli strumenti di garanzia a cui gli utenti possono ricorrere, accresce la sicurezza limitando comportamenti fraudolenti con l'introduzione della tecnologia SWIFT e adegua le coperture finanziarie all'effettiva esposizione dell'esercente;
- sia opportuno prevedere, in prima applicazione delle disposizioni in materia di garanzie contenute nella proposta di aggiornamento del codice di rete di cui al precedente alinea, un differimento del termine previsto dal codice di rete di SGI per l'adeguamento delle garanzie da parte degli utenti; eventuali oneri che dovessero prodursi in capo a SGI, per effetto dell'estensione di tale termine, saranno riconosciuti mediante l'introduzione di appositi meccanismi, nel rispetto del principio di efficiente gestione del credito da parte del gestore di rete;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, le proposte di aggiornamento del codice di rete, trasmesse da SGI con comunicazione 12 settembre 2022, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che il termine di 10 giorni per l'adeguamento delle garanzie finanziarie da parte degli utenti sia fissato, in prima applicazione del codice di rete come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, in 20 giorni;

eventuali oneri che dovessero prodursi in capo a SGI, per effetto dell'estensione di tale termine, saranno riconosciuti mediante l'introduzione di appositi meccanismi, nel rispetto del principio di efficiente gestione del credito da parte del gestore di rete;

3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Gasdotti Italia S.p.A. alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
4. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rete, come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini